



COMUNE DI PONT CANAVESE

**Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. ...6... del 29.04.2015
Il Segretario Comunale**

Piano di razionalizzazione delle società Partecipate

(articolo 1, commi 611, e seguenti della legge 190/2014)

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 29/04/2015

I – Introduzione generale

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato fermo restando quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 244 del 2007:

comma 27, il quale sancisce il divieto di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” e stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”

comma 28. il quale prevede che “l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”.

comma 29, secondo il quale il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”.

2. PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che:

- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

La competenza circa l'approvazione di tali documenti, per gli enti locali, appartiene al consiglio comunale, dal momento che l'articolo 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. Stabilisce che “ Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: omissis partecipazione dell'ente locale a società di capitali omissis

3. ATTUAZIONE

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità per il 2015 precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Qui di seguito, in sintesi, i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali, ad esclusione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società, in relazione al proprio fabbisogno, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano, alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, un'informativa preventiva indicante il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità

dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se deliberato entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014 (6 maggio 2016) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e IRAP, ad eccezione dell'IVA, eventualmente dovuta e con applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Ove lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

– le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

All'alienazione delle partecipazioni societarie, invece, si potrà procedere, contestualmente all'assegnazione del servizio per cinque anni, solo se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014 (6 maggio 2015), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. FINALITA' ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Situazione attuale del Comune: le partecipazioni dell'ente

Le partecipazioni societarie

Il comune di Pont Canavese partecipa al capitale delle seguenti società:

Società Metropolitana Acque Torino – SMAT S.p.A. con una quota del 0.005%;

Per completezza di esposizione, si precisa che il comune di Pont Canavese, ha aderito all'Unione Montana Valli Orco e Soana, fa parte dei seguenti consorzi:

- Consorzio Canavesano Ambiente – CCA – per l'organizzazione e gestione della raccolta e smaltimento rifiuti, con un quota del 2,04%

- Consorzio Intercomunale dei servizi socio assistenziali – CISS 38 – per la gestione degli interventi e dei servizi socio assistenziali, con una quota del 4,80%

Essendo forme associative di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000, né l'Unione Montana Valli Orco e Soana, né i consorzi sopra elencati, formano oggetto del presente piano.

III – Piano di razionalizzazione

SMAT S.p.A. – Società Metropolitana Acque di Torino

Il Comune di Forno Canavese partecipa al capitale della Società SMAT spa nella misura dello 0,005%.

La società **SMAT S.p.A.** ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36.

Data di costituzione 12/10/2005

Durata della società fino al 31/12/2050

Il Comune con Deliberazione di C.C. n. 5 del 19/03/2004 ha:

- individuato nella Società Metropolitana Acque Torino spa il soggetto gestore a cui associarsi per la riunificazione del servizio idrico integrato;

- approvato lo stato e la convenzione stipulata tra i soci fondatori di SMAT spa in data 17/02/2000 per atto Notaio Mazzola di Torino – Raccolta n.26369, nonché il regolamento per il servizio idrico integrato che rientra nell'ambito dei servizi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, pertanto, viene mantenuta la quota di partecipazione del comune nella società SMAT S.p.a.

- sottoscritto n.4 azioni della Società SMAT spa al valore nominale di € 64,55 per complessivi € 258,20

Il capitale della Società è interamente pubblico.

Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che alla fine del 2010 ha raggiunto 286 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

SMAT produce annualmente oltre 250 milioni di metri cubi di acqua potabile di buona e costante qualità, rispondenti alla normativa vigente e verificati ogni anno da oltre 250.000 analisi di laboratorio.

Mediante una rete di distribuzione di circa 7.000 km la SMAT eroga una portata media giornaliera, nel giorno di massimo consumo, di 7.037 litri al secondo, per il fabbisogno idropotabile di un'utenza superiore ai 2 milioni di abitanti.

SMAT provvede alla raccolta delle acque reflue urbane attraverso 6.000 km di reti fognarie e cura particolarmente il controllo degli scarichi industriali in pubblica fognatura utilizzando anche sistemi di videoispezione, con robot campionatori automatici in rete.

L'impianto di raccolta centralizzato (Autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Torino n. 97-178982/2007 del 13/02/2007 in corso di rinnovo) realizzato e gestito da SMAT a Castiglione Torinese è il più grande impianto di trattamento chimico-fisico-biologico presente in Italia e rappresenta un punto di riferimento tecnologico per gli elevati standards di qualità raggiunti.

Alla complessità delle sezioni di trattamento primario, secondario e terziario si associano sistemi di recupero energetico che, mediante la cogenerazione di energia termica ed elettrica, consentono un ulteriore recupero delle risorse e un notevole contenimento dei costi di gestione.

Un impianto di riutilizzo provvede al recupero di parte delle acque depurate ed alla distribuzione per usi industriali di oltre 15 milioni di metri cubi all'anno.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 membri.

L'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, composto anch'esso da n. 5 membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di tre esercizi: l'attuale Consiglio di Amministrazione, eletto nell'Assemblea Ordinaria del 25 giugno 2014, rimarrà in carica, ancora per il 2015 e 2016.

Dati contabili	2011	2012	2013
Totale attivo	848.194.303,00	917.515.266,00	1.008.521.818,00
Totale passivo	848.194.303,00	917.515.266,00	1.008.521.818,00
Capitale sociale	345.533.762,00	345.533.762,00	345.533.762,00
Patrimonio Netto	389.779.302,00	397.344.760,00	428.565.562,00
Valore della produzione	288.507.728,00	292.902.593,00	355.252.547,00
Costo della produzione	242.365.291,00	251.550.722,00	283.884.920,00
Utile d'esercizio	26.213.143,00	23.268.607,00	42.825.467,00

La società SMAT S.p.a. ha la titolarità del servizio idrico integrato, all'interno dell'ATO 3 – Torinese, ed è, a tutti gli effetti, gestore del servizio idrico integrato (rientrante tra le funzioni istituzionali del comune) ed è, di fatto, lo strumento operativo dei comuni per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, trattandosi di società indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.